



TRIBUNALE DI MILANO
SESTA civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 61657 DELL'ANNO 2016

TRA

E [REDACTED] SGR SPA

Parte attrice

E

A [REDACTED] P [REDACTED]

Parte convenuta

Oggi 16/05/2017 innanzi al giudice unico dott.ssa Viola Nobili, sono comparsi:

Per E [REDACTED] SGR SPA è presente l'Avv. [REDACTED]

Per A [REDACTED] P [REDACTED] è presente l'Avv. CARDILLO LUIGI CARLO.

Per la pratica forense sono presenti il dott. [REDACTED] e il [REDACTED]

L'Avv. [REDACTED] in replica alla comparsa di risposta avversa evidenzia:

- in primo luogo che sussistono domande nuove inammissibili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell'opposto relative alla copia integrale dei documenti del rapporto [REDACTED] sia come mono-intestatario sia come cointestatario;
- in secondo luogo che risultano mutate le motivazioni per cui si chiedono i documenti, non più per ricostruire l'asse ereditario, ma per eventuali future azioni di risarcimento del danno;
- quanto all'argomentazione secondo cui la sig.ra [REDACTED] sarebbe stata originariamente esclusiva intestataria del rapporto, mostra esclusivamente al giudice il doc. 5 avverso nella sua versione originaria privo della cancellatura relativa al nome del cointestatario per ciascun fondo, che non mostra a parte avversa per motivi di riservatezza;
- ancora, evidenzia che anche parte avversa avrebbe abbandonato l'impostazione dell'applicazione diretta dell'art. 119 T.u.b. optando per un'applicazione analogica, impossibile giusto l'art. 23 c. 4 tuf.
- infine, come già indicato nella risposta del 17.3.2015, E [REDACTED] è in possesso dei soli flussi informatici relativi al rapporto proveniente dal collocatore e non anche dei documenti in sé; tra l'altro nella medesima



missiva tale chiarimento era inviato a [REDACTED]. Ciò dimostra il corretto comportamento della SGR a tutela dei diritti di terzi. Deposita provvedimento del 2.2.2017 n. 46 del Garante Privacy sulla non ostensibilità di dati dei terzi.

L'Avv. CARDILLO LUIGI CARLO preso atto della esibizione effettuata in udienza da parte avversa al giudice, apprende che il rapporto è sempre stato cointestato; quanto a tutte le altre argomentazioni di controparte la propria costituzione contiene già chiare repliche e ad essa rinvia, evidenzia unicamente che con controparte nelle missive stragiudiziale ha opposto solamente un problema di privacy e non anche un problema di mancanza di documentazione o di eventuale smarrimento della stessa o distruzione che avrebbe comunque dovuto provare, per cui il comportamento rimane non corretto. Comunque evidenzia anche il problema di privacy non sussiste più in quanto banca intesa con il doc. 17 ha già svelato il nome dei cointestatari.

L'avv. Cardillo chiede fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il giudice

- preso atto della discussione e visti gli atti;
- considerato che l'art. 66 Reg. UE 231/03 stabilisce un obbligo di conservazione di "almeno" 5 anni e che le autorità nazionali possono fissare termini più lunghi;
- considerato che l'art. 35 *decies* TUF stabilisce che le SGR operino con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei partecipanti agli OICR; la stessa formula è ripresa nel Regolamento Consob Intermediari del 2007 n. 16190;
- considerato anche il principio di buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.) che è da interpretarsi con particolare rigore nel settore del mercato finanziario e della gestione del risparmio altrui (art. 21 TUF, art. 1713 c.c.) e che la SGR non ha dedotto nello specifico di non averli conservati, almeno in copia derivante dalla stessa collocatrice, e quindi avendo opposto solamente la propria interpretazione del termine di legge come ostacolo ma non la gravosità della conservazione;
- ritenendo allo stato che non sussista prova dell'interesse a ricevere informazioni sui terzi cointestatari, il cui nominativo tra l'altro è stato svelato dal collocatore [REDACTED];
- quanto alla richiesta di copia integrale dei documenti del rapporto con la sig.ra [REDACTED] non presente come richiesta nel decreto ingiuntivo, si deciderà nel merito;
- in ogni caso, considerato che in materia di contratti cointestati agli eredi non può essere opposto il diritto di riservatezza come già deciso dal Collegio di Coordinamento ABF 5872/ 2015: *"Se si considera che l'erede (o il coerede) subentra nella stessa posizione del de cuius originario titolare del rapporto, all'erede non può essere eccettuato il diritto alla riservatezza del terzo cointestatario, diritto che certamente non sarebbe stato oggetto di alcuna tutela nei confronti di richieste avanzate dallo stesso de cuius cointestatario del rapporto"*

concede

la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente ai documenti relativi:



Verbale di prima udienza n. cronol. 2569/2017 del 16/05/2017
RG n. 61657/2016

- all'estinzione ed eventuale incasso del fondo "Centrale Cash Euro" e al trasferimento dei fondi "Intesa Garanzia Vita", "Intesa Bouquet 2 Profilo Conservativo" e "Intesa Garanzia Attiva II trimestre 2007" su altra posizione intestata a terzi;
- dà termini per memorie *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., da depositarsi telematicamente, con scadenze differite 3.10.2017, 2.11.2017 e 22.11.2017 con invito a consegnarne copie informali cartacee ad uso esclusivo del giudice entro i 2 giorni successivi la scadenza dell'ultimo termine;
- rinvia all'udienza del 15.3.2018 ore 10.15.

Il G.U.

Dott.ssa Viola Nobili

IL CASO.it

